



Circolare 2/2025

Gentili Clienti,

con la presente Circolare desideriamo presentarvi alcune delle novità a nostro avviso più rilevanti emerse in queste ultime settimane.

I punti principali



- **Bonus pubblicità:** Confermato per il 2025!
- **Polizze catastrofali:** Ufficialmente obbligatorie dal 31 marzo 2025
- **Rimborso IVA estera:** Come e quando usufruirne
- **Aggiornamenti catastali e bonus edilizi:** Al via i controlli dell'Agenzia delle Entrate
- **Auto elettriche:** Imponibili le ricariche nelle abitazioni private
- **Tracciabilità dei rifiuti:** Obbligatoria da subito l'iscrizione al RENTRI!
- **Fatture specifiche per Industria 4.0:** Contenuti e forma minimi richiesti
- **Contributi previdenziali per artigiani e commercianti e Gestione separata:** Aliquote 2025



Bonus pubblicità 2025

Anche per il 2025 è confermato il credito d'imposta pari al 75% delle spese pubblicitarie incrementalmente denominato "Bonus pubblicità". Esso è rivolto ad imprese e professionisti che nel 2025 effettuino investimenti in pubblicità che **superano di almeno l'1%** quelli realizzati nel 2024. Sono ammissibili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari su quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online.

Per accedere a questo bonus, è necessario presentare un'apposita domanda online tra il **1° marzo 2025 e il 31 marzo 2025**, mentre la dichiarazione che attesta gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025 dovrà poi essere trasmessa **dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026**.

Polizze catastrofali

Il Decreto Milleproroghe conferma il termine del **31 marzo 2025** entro cui diventerà **obbligatorio** per molte imprese stipulare una **polizza assicurativa contro il rischio catastrofale**. Sono interessate dall'obbligo le imprese con sede legale in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione nel nostro Paese, che siano tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese, **escluse, tuttavia, le imprese agricole**. Il mancato adempimento dell'obbligo comporterà conseguenze nell'assegnazione di contributi pubblici **anche con riferimento a quelli previsti sotto forma di ristori in occasione di eventi catastrofali**.

Le polizze dovranno assicurare le seguenti categorie di beni:

- Terreni e fabbricati;
- Impianti e macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali.

I sinistri assicurabili, invece, saranno quelli derivanti da:

- Terremoti;
- Alluvioni;
- Frane;
- Inondazioni ed esondazioni.

Rimborso IVA estera

A determinate condizioni, le imprese che svolgono attività all'estero hanno la possibilità di **recuperare l'IVA** pagata in loco. Questo vale per l'IVA assolta nei Paesi dell'UE così come per alcuni Paesi terzi con cui l'Italia ha stipulato accordi di mutuo riconoscimento, tra cui Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Israele.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Possono accedere al rimborso le società con sede in Italia, **prive di una stabile organizzazione o rappresentanza fiscale nel Paese estero** e che, inoltre, non hanno realizzato in tale stato alcuna operazione imponibile. Inoltre, i beni e servizi acquistati devono essere impiegati per scopi produttivi o commerciali al fine di garantire il diritto alla detrazione dell'imposta in Italia.



COME SI RICHIEDE IL RIMBORSO?

Le domande vengono presentate esclusivamente tramite il [portale online](#) dell'Agenzia delle Entrate. Le imprese stabilite nell'UE devono presentare la domanda di rimborso entro il **30 settembre** dell'anno N+1 successivo alla spesa. Per le richieste relative a un trimestre l'importo minimo rimborsabile è di 400 euro (se inferiore, il rimborso sarà annuale); per le richieste relative all'anno, invece, l'importo minimo rimborsabile è di 50 euro.

RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN PAESI EXTRA UE

Per i Paesi non appartenenti all'UE, il rimborso è possibile solo se esiste un **accordo bilaterale** con l'Italia. Questo vale attualmente per Svizzera, Norvegia, Israele e Regno Unito. In tal caso, le domande devono essere presentate entro il **30 giugno** dell'anno N+1.

Aggiornamenti catastali e bonus edilizi (es. Superbonus)

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato una serie di controlli tesi a verificare se è stata presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale ("DOCFA") per gli immobili oggetto di Superbonus. In assenza di un aggiornamento, i proprietari di immobili interessati potrebbero ricevere una cosiddetta "*lettera di compliance*" dall'autorità fiscale.

Questa notifica viene inviata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e può essere consultata anche nel "Cassetto fiscale" del contribuente. La comunicazione contiene sia gli identificativi catastali dell'immobile sia la richiesta di verificare le informazioni in essa contenute. Se necessario, è possibile correggerle o presentare documenti aggiuntivi nell'area riservata del sito dell'Agenzia. In caso dovesse ricevere tale comunicazione, avrà quindi due possibilità:

1. Fornire la prova che i dati catastali sono corretti o che non c'è l'obbligo di aggiornarli;
2. Presentare la dichiarazione catastale ("DOCFA") se è necessario un adeguamento.

Si ricorda che l'inadempienza può comportare multe da 1.032 a 8.264 euro. Tuttavia, in caso di correzione volontaria, la sanzione sarà ridotta nelle modalità previste dal ravvedimento operoso.

Si ricorda che l'obbligo si applica agli immobili oggetto di Superbonus, così come di qualsiasi altro intervento che dia origine ad un bonus edilizio.

Rimborso costi energia per auto elettriche

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il rimborso dei costi di elettricità per la ricarica dell'auto aziendale presso l'allacciamento elettrico privato del dipendente è **imponibile**. Sebbene il fringe benefit forfettario per le auto aziendali includa già tutti i costi di gestione, l'Agenzia ritiene che il rimborso dei costi di ricarica sia un **benefit aggiuntivo** che deve essere **tassato separatamente**. Ciò contraddice la precedente equiparazione fiscale tra elettricità e carburante, come nel caso dei buoni carburante esenti da imposte. L'Agenzia delle Entrate giustifica la decisione affermando che i consumi elettrici aziendali e privati non possono essere chiaramente distinti, sebbene tale differenziazione non sia necessaria per il rimborso dei costi del carburante. Questa interpretazione restrittiva comporta uno svantaggio fiscale per i veicoli elettrici rispetto ai motori a combustione. Per ottenere nuovamente la non imponibilità di tali importi sarà quindi necessario un intervento legislativo.



Tracciabilità dei rifiuti: il registro "RENTRI"

Il sistema informatico RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un registro digitale per la tracciabilità dei rifiuti in Italia. È gestito dal Ministero dell'Ambiente ed è utilizzato per registrare e monitorare i dati ambientali. L'obbligo di iscrizione al registro varia a seconda dell'attività e delle dimensioni dell'azienda e segue le seguenti tempistiche:

Dal 15.12.2024 al 14.04.2025	Dal 15.06.2025 al 14.08.2025	Dal 15.12.2025 al 13.02.2026
• Impianti di trattamento dei rifiuti • Trasportatori di rifiuti • Commercianti/intermediari di rifiuti • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di alcuni rifiuti • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti) • Imprese/enti, produttrici di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)	• Imprese/società, produttrici di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti) • Imprese/società produttrici di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)	• Imprese/società produttrici di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti) • Produttori di rifiuti pericolosi che non sono imprese o organizzazioni

Le aziende e le organizzazioni con un massimo di 10 dipendenti sono esentate dall'obbligo di registrazione, a condizione che producano solo rifiuti non pericolosi. Ciò vale in particolare per i rifiuti derivanti dalla lavorazione industriale e artigianale, dall'utilizzo e dallo smaltimento dei rifiuti, dai fanghi derivanti dal trattamento dell'acqua potabile, dal trattamento delle acque e delle acque reflue e dai rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi, dalle fosse biologiche e dalle reti fognarie. La registrazione avviene tramite la piattaforma www.rentri.gov.it. L'accesso è possibile solo con SPID, CNS o CIE. Il portale offre quattro aree di accesso attraverso le quali i vari soggetti interessati possono registrarsi e gestire i propri obblighi e interessi nei confronti di RENTRI:

1. Operatori (per operatori commerciali e produttori di rifiuti)
2. Produttori non registrati presso RENTRI (per l'emissione della lettera di vettura cartacea)
3. Rappresentanti autorizzati
4. Autorità di controllo

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito della Camera di Commercio di Bolzano:

[Iscrizione RENTRI | Camera di Commercio di Bolzano.](#)



Fatture specifiche per Industria 4.0

Le fatture e i documenti relativi agli investimenti Industria 4.0 **devono contenere un riferimento esplicito alla relativa disposizione di legge.**

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito nella risposta del 18 maggio 2022, n. 270, che la dicitura deve essere riportata anche sulla bolla di consegna. Allo stesso modo, il Ministero delle Finanze italiano, ha affermato che il riferimento normativo si considera soddisfatto solo se la fattura contiene un rimando chiaro alla bolla di consegna e fa espressamente riferimento alle disposizioni in materia di sovvenzioni.

A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale spetta il credito d'imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”.

Contributi previdenziali per artigiani e commercianti – Aliquote 2025

Con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025, l'INPS ha pubblicato le aliquote contributive applicabili per il 2025 e gli importi minimi e massimi per gli iscritti all'assicurazione pensionistica (“IVS” in breve) per artigiani e commercianti:

Reddito	Proprietari, soci e coadiutori familiari	
	Artigiani	Commercianti
Fino a 55.448,00€	24%	24,48%
da 55.449,00€ a 92.413,00€ <u>OPPURE</u> da 55.449,00€ a 120.607,00€ (*)	25%	25,48%

(*) Per persone senza anni di servizio al 31.12.1995, che sono iscritte all'IVS dal 1996.

È stata eliminata l'aliquota ridotta per i coadiutori familiari con meno di 21 anni.

Gli **importi fissi** dovuti per il 2025 sono:

- **Artigiani:** 4.460,64€;
- **Commercianti:** 4.459,70€.



Contributi previdenziali Gestione Separata – Aliquote 2025

Per l'anno 2025, il reddito annuo massimo soggetto a contribuzione è di 120.607,00 euro e il reddito annuo minimo è di 18.555,00 euro.

Le aliquote contributive per il 2025 sono le seguenti:

Situazione del contribuente		Aliquota 2024	Aliquota 2025
In pensione o iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie		24%	24%
Non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie	Titolare di Partita IVA	26,07%	26,07%
	Non titolare di Partita IVA per il quale NON è previsto un contributo extra per la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di Partita IVA per il quale è previsto un contributo extra per la DIS-COLL	35,03%	35,03%

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.